



COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)
C.A.P. 87032 - Cod. Fiscale 86000330786

SETTORE -ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-SPORT- E.R.P.
Tel/ Fax 0982-429241

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016-**

CODICE CIG: 637888566C – CODICE CUP : I99D15000830004

QUESITI :

RISPOSTA QUESITO ALLA SOC. COOP. TOP MULTISERVICE

Città di Amantea (Provincia di Cosenza) Pubblicazione all'Albo Pretorio N° Reg. <u>674</u> Dal <u>06 OTT. 2015</u> Al <u>13 OTT. 2015</u>



COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)
C.A.P. 87032 - Cod. Fiscale 86000330786

SETTORE -ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-SPORT- E.R.P.
Tel/ Fax 0982-429241- e mail: istruzione@comune.amantea.cs.it

PROT. N. 15.773 DEL 06/10/2015

Spett.le Soc. Coop.
TOP MULTISERVICE
VIA ROMA N. 16 - 87050 ROVITO

E mail : topmultiservice@legal.email.it

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2015/2016. CIG: 637888566C

E' pervenuta da parte di codesta Soc. Coop, in merito alla gara in oggetto, la seguente richiesta di chiarimento:

"In riferimento all' Art.7 Punto 4) sottopunto b. del Bando di Gara : "certificazioni di qualità", si chiede se gli stessi possono essere dichiarati e/o dimostrati tramite avvalimento con l'impegno di dotarsene in caso di aggiudicazione"

In esito a tale richiesta si precisa quanto segue:

Le certificazioni di qualità richieste all'art. 7 Punto 4 sottopunto b del Bando di gara devono essere possedute da ciascuna impresa partecipante alla gara , in tal senso si è espressa l'ANAC (ex AVCP), chiarendo che la certificazione di qualità può essere assimilata ad un " *requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico status dell'imprenditore ; l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità*" (cfr. AVCP determinazione n. 2 del 1.8.2012).La medesima Autorità con Parere n. 110 del 21/05/2014 ha ribadito che " *Poiché la certificazione di qualità è un requisito soggettivo attinente uno specifico "status" dell'imprenditore, è inammissibile per la stessa il ricorso all'avvalimento (cfr. parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP n. 64 del 29 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP n. 97 del 19 maggio 2011; Determinazione n. 2/2012). Nel recepire l'istituto dell'avvalimento all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il legislatore gli ha riconosciuto identica portata del diritto comunitario. La norma nazionale, infatti, come quella comunitaria, ne circoscrive l'ambito oggettivo di applicazione ai soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero alla certificazione SGA*".

Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 19 novembre 2014 è stata ribadita l'impossibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso della certificazione di qualità poiché la stessa è assimilabile " *ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico status dell'imprenditore* ".

In caso di associazione temporanea d'impresa i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa del raggruppamento, come specificato nel Bando di Gara che, al successivo punto 5 del medesimo art. 7 (Dimostrazione delle suddette condizioni di partecipazione) dispone che "I suddetti requisiti, ad eccezione delle referenze bancarie, possono essere auto certificati e attestati con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sottoscritti dal legale rappresentante, o dal procuratore nonché dagli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. Dette dichiarazioni potranno non essere autenticate qualora alle medesime venga allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di Consorzi o di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni e certificazioni debbono essere presentate da ciascun rappresentante legale delle Ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio". Si chiarisce, infine che le certificazioni di qualità devono essere già possedute da ciascuna impresa al momento della partecipazione alla gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Anna Concetta Trafficante

